

MANDATO DI VENDITA

Con il seguente contratto autorizzo l'Agenzia di affari sopra citata, a vendere per mio nome e conto, gli oggetti che dichiaro essere di mia proprietà e che saranno elencati nella lista allegata alla presente, al prezzo concordato, accetto quindi tutte le condizioni di seguito elencate e prendo atto che:

1. Gli oggetti consegnati resteranno comunque di mia proprietà fino al momento dell'avvenuta vendita, a vendita effettuata mi sarà corrisposto l'importo ricavato meno la percentuale di provvigione, IVA compresa, concordata come specificato nella "lista oggetti ricevuti":
2. La durata dell'esposizione sarà di massimo 90 (novanta) giorni, a partire dalla data di consegna degli oggetti, senza ulteriori proroghe di tempo. Per i primi 60 (sessanta) giorni il prezzo sarà quello stabilito al momento del ritiro della merce per i secondi 30 (trenta) giorni sarà ridotto dal 20% al 50%.
3. Trascorso il termine massimo previsto di 90 giorni, gli oggetti invenduti dovranno essere ritirati dal proprietario a suo onere e cura, entro e non oltre i 10 giorni successivi il termine stabilito. In caso di mancato ritiro nei tempi previsti, la merce in giacenza diventerà inderogabilmente e senza nessun preavviso di proprietà dell'Agenzia di affari, la quale potrà venderla a prezzo di realizzo e trattenere il ricavato come rimborso spese di gestione o potrà cederla in beneficenza.
4. Sarà esclusivamente cura del proprietario degli oggetti informarsi sulle scadenze dei tempi di esposizione o sulla avvenuta vendita degli stessi, in quanto, in base agli art. 1712 e 1715 del Codice Civile, l'Agenzia è sollevata dal comunicare rendiconti sulle vendite, se non su esplicita richiesta del cliente.
5. Per evitare la vendita degli oggetti a prezzo scontato, come previsto al punto 3, il proprietario della merce è tenuto a ritirare la stessa entro i limiti previsti come descritto al punto sopra citato.
6. I pagamenti si effettueranno il quindicesimo giorno successivo alla vendita, presso la sede dell'agenzia.
7. Gli importi ricavati dalle vendite devono essere riscossi entro un anno dalla data dell'avvenuta vendita, oltre il quale in base all'art. 2964 del Codice Civile decadrà il diritto di riscossione.